



**Comune di Porcari
(Provincia di Lucca)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico,
di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 – Autorizzazioni	6
Articolo 6 – Avvio del procedimento	6
Articolo 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.	7
Articolo 8 - Istruttoria.	7
Articolo 9 – Determinazione del canone.	8
Articolo 10 - Rilascio della concessione o autorizzazione.	8
Articolo 11 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.	8
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario o titolare dell' autorizzazione	8
Articolo 13 - Revoca e modifica. Rinuncia.	9
Articolo 14 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	9
Articolo 15 - Dichiarazione di decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	10
Articolo 16 - Rimozione esposizioni abusive.	10
Articolo 17 - Subentro.	10
Articolo 18 - Rinnovo.	11
Articolo 19 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.	11
Articolo 20 - Divieti e limitazioni	11
Articolo 21– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	11
Articolo 22 – Presupposto del canone	12
Articolo 23 - Soggetto passivo	13
Articolo 24 - Modalità di applicazione del canone	13
Articolo 25– Definizione di insegna d'esercizio	14
Articolo 26- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Articolo 27 – Pagamento del canone	15
Articolo 28 – Rimborsi e compensazione	16



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità	16
Articolo 30 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	16
Articolo 31 - Mezzi pubblicitari vari	17
Articolo 32 – Riduzioni	17
Articolo 33 - Esenzioni	17
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	19
Articolo 34 - Tipologia degli impianti delle affissioni	19
Articolo 35 - Servizio delle pubbliche affissioni	19
Articolo 36 - Impianti privati per affissioni dirette	19
Articolo 37 - Modalità delle pubbliche affissioni	19
Articolo 38 – Canone sulle pubbliche affissioni	20
Articolo 39 – Materiale pubblicitario abusivo	20
Articolo 40 - Tariffe e maggiorazioni	21
Articolo 41 - Riduzione del canone	21
Articolo 42 - Esenzione dal canone	21
Articolo 43 - Pagamento del canone	22
Articolo 44 - Norme di rinvio	22
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	22
Articolo 45 – Disposizioni generali	22
Articolo 46 - Funzionario Responsabile	22
Articolo 47 - Tipologie di occupazioni	22
Articolo 48 - Occupazioni abusive	23
Articolo 49 - Concessioni e autorizzazioni	24
Articolo 50 – Avvio del procedimento	24
Articolo 51- Termine per la definizione del procedimento amministrativo.	25
Articolo 52 - Istruttoria.	25
Articolo 53 - Conclusione del procedimento.	26
Articolo 54 - Rilascio della concessione o autorizzazione.	26
Articolo 56 - Obblighi del concessionario	27
Articolo 57 - Durata dell'occupazione	27
Articolo 58 - Decadenza ed estinzione della concessione	27



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 59 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione. Rinuncia	28
Articolo 60 – Subentro nella concessione/autorizzazione	28
Articolo 61 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	29
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	29
Articolo 63 – Suddivisione del territorio comunale	30
Articolo 64 - Modalità di applicazione del canone	30
Articolo 65 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	31
Articolo 66 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	31
Articolo 67 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	31
Articolo 68 - Soggetto passivo	32
Articolo 69 - Agevolazioni	32
Articolo 70 - Esenzioni	32
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva	33
Articolo 72 – Rimborsi e compensazione	34
Articolo 73 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità	34
CAPO V – CANONE MERCATALE	34
Articolo 74– Disposizioni generali	34
Articolo 75 - Funzionario Responsabile	35
Articolo 76- Domanda di occupazione	35
Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	35
Articolo 78 - Classificazione delle strade	35
Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	36
Articolo 80 - Occupazioni abusive	36
Articolo 81 - Soggetto passivo	36
Articolo 82 - Versamento del canone	36
Articolo 83 - Subentro	37
Articolo 84 - Accertamento e riscossione coattiva	37
Articolo 85 - Rimborsi	38
Articolo 86 - Sanzioni	38
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	39



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 6 comma 5, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, individuato in funzione dell'organizzazione dell'ente con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione della riscossione e rimborso del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ente, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone;
2. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. L'ufficio organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, mediante web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, la approvazione del provvedimento finale del procedimento.

Articolo 6 – Avvio del procedimento

1. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
2. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 3. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 4. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 5. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, in caso di affidamento a terzi, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

Articolo 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda al protocollo comunale.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello del rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al momento in cui non sono pervenuti detti pareri.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8 - Istruttoria.

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ricevuta l'istanza avvia il relativo procedimento istruttorio, provvedendo ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove l'istanza risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 6, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione o ad altri enti competenti, ove, per la tipologia dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 9 – Determinazione del canone.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo richiedendo all' Ufficio competente o al soggetto che gestisce il canone, in caso di affidamento a terzi del servizio, la quantificazione del canone.

Articolo 10 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative, ove stabilite dall'amministrazione;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 11 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
4. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto esterno affidatario delle attività riscossione, di accertamento e liquidazione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario o titolare dell' autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario o titolare dell' autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario o titolare dell' autorizzazione non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario, o titolare dell' autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, o titolare dell' autorizzazione, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario o titolare dell' autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 13 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso della quota del canone relativo al periodo di mancato godimento.
3. Il concessionario, o titolare dell' autorizzazione, può rinunciare all'installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'installazione o esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio comunale competente o, in caso di affidamento a terzi, il soggetto che svolge il servizio di liquidazione, riscossione e accertamento del canone, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile dell'esposizione pubblicitaria.

Articolo 15 - Dichiarazione di decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) La morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;

Articolo 16 - Rimozione esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, e si applicano le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 17 - Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'esposizione pubblicitaria e dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 18 - Rinnovo.

1. Le autorizzazioni o concessioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purchè non intervengano variazioni nella titolarità e/o nel messaggio pubblicitario.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 6 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni o autorizzazioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.

Articolo 19 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio competente provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

Articolo 20 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire, nonché le aree del territorio in cui è vietata.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 21– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Le varie forme di pubblicità esposte prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 6 comma 5 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive la diffusione dei messaggi pubblicitari che:



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- a) risultano difformi alle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione dell'autorizzazione medesima.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determina, per i soggetti di cui all'articolo 24 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'indennità di cui alla lettera a);
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti i soggetti diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, o in caso di affidamento a terzi della gestione del canone, l'affidatario, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 del 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto con il suddetto avviso, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 22 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 23 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo, tenuto, in via principale, al pagamento del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 24 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro e quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

9. L'applicazione dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante installazione di impianti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purchè visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 25– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;

Articolo 26- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 160/2019, ovvero delle misure base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, in relazione ai seguenti criteri:
 - a. Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d. Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- e. 100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.
- f. 100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. a 5 mq.;
- g. 67.00% le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.
- h. 50.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 27 – Pagamento del canone

1. La misura complessiva del canone, per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa stabilita, alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
2. Il versamento del canone per diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il canone deve essere
3. La misura del canone dovuto, per le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati ed i relativi giorni di diffusione di messaggi pubblicitari.
Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.
6. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 28 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate d' ufficio, con provvedimento notificato al soggetto passivo, con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica una sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, nella misura del tasso legale
2. Nel caso in cui il tardivo o parziale versamento avvenga entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, si applica la sanzione ridotta nella misura del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica la sanzione del 30%.
3. L' omesso versamento di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che la diffusione di messaggi pubblicitari sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 21 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate Comunali.

Articolo 30 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 31 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alle specifiche tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alle specifiche tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle specifiche tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il canone è dovuto alle specifiche tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Articolo 32 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune o degli altri enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 33 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano delle Pubbliche Affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 .
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 10% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 90% della superficie disponibile.

Articolo 35 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Porcari costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, che ne può affidare la gestione a terzi
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione sia di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, sia le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 36 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 37 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dal gestore del servizio affissioni, secondo i seguenti criteri:
 - a) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

- b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 - c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 - d) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 - e) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il gestore rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
 - f) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
 - g) Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotata e secondo la disponibilità degli spazi.
 - h) Il gestore sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 - i) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale delle tariffe;
2. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 38 – Canone sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
- 2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Articolo 39 – Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il gestore con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 40 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a. per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli del 50%
 - b. per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli; del 50%
 - c. per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli del 100%
 - d. per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile. del 100.%
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe

Articolo 41 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d) beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi, o sponsor a carattere commerciale e che la superficie o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di trecento centimetri quadrati.

Articolo 42 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Porcari e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'articolo 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Articolo 44 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 45 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, di cui all' art 1 commi da 816 a 836 della L. 160/2019 nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 46 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, individuato in funzione dell' organizzazione dell' ente con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 47 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee o giornaliere le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 48 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) Risultano difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) Risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) Si protraggono oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima
2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia Locale, o se nominato l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179 della Legge 296/2006, rileva la violazione con apposito verbale di constatazione. L'ente notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi assegnandogli un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito allo stesso delle relative spese.
3. Le occupazioni abusive, determinano in capo al trasgressore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata regolarmente concessa o autorizzata, aumentata del 50%
 - la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto;
 - le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, le occupazioni abusive, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
5. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - al pagamento delle somme dovute
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019, n.160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato pagamento dell' avviso suddetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 49 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
4. L' ufficio competente provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
5. L'ufficio organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, mediante web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, la approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 50 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dello spazio pubblico che si intende occupare (area, strada o spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta), attraverso l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c. La dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare espressa in metri quadrati o in metri lineari.
 - d. La durata dell'occupazione, oggetto del provvedimento amministrativo.
 - e. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - h. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
 3. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 4. In caso di più domande riguardati l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Articolo 51- Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio di un provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda al protocollo comunale;
3. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al momento in cui non sono pervenuti i pareri.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione

Articolo 52 - Istruttoria.

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, ricevuta la domanda, avvia il relativo procedimento istruttorio e provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 52, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede all'eventuale inoltro agli altri uffici competenti dell'amministrazione o ad altri enti competenti, ove, per la tipologia dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 53 - Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero con il diniego dello stesso.

Articolo 54 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative, ove previsto dall'amministrazione
 - rimborso delle eventuali spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 55 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli obblighi del concessionario;



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
- 2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
- 3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione del suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
- 4. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.

Articolo 56 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 57 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 58 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o, nel caso in cui sia stata concessa una rateizzazione, di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive; L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine.
 - b. L'uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- c. La violazione degli altri obblighi previsti nell'atto di concessione, compreso il divieto di subconcessione;
2. In caso di decadenza della concessione, l'occupazione deve cessare e ove ciò non avvenga si considera abusiva.
3. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile dell'occupazione.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) La morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la concessione in atto;
 - c) La rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 59 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione. Rinuncia

1. Il competente ufficio comunale può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 60 – Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 50.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione e ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 61 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 50 del presente regolamento.
5. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
6. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
7. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
8. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. tipologia di occupazione
3. I coefficienti riferiti alla classificazione delle strade di cui alla precedente lettera a) e alla tipologia di occupazione lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 63 – Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come da allegato A) al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 64 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria prevista dal comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 65 – Versamento del canone per le occupazioni pemanenti

1. Per le occupazioni permanenti la misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati.
2. Il versamento del canone per le occupazioni a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 66 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni a carattere temporaneo, la misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico.
2. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, secondo i criteri riportati all' articolo 62.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche ed istituzionali, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 70 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita da altri regolamenti comunali;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) tutte le occupazioni realizzate da soggetti pubblici o privati per manifestazioni patrocinate dal Comune di Porcari)
- j) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 3 ore;
- k) passi carrabili;
- l) vasche biologiche;
- m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale generale delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 72 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica in tempo utile l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio, con provvedimento notificato al soggetto passivo, con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva di suolo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 73 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica una sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, nella misura del tasso legale
2. Nel caso in cui il tardivo o parziale versamento avvenga entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, si applica la sanzione ridotta nella misura del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica la sanzione del 30%.
3. L'omesso versamento o di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 58 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 47 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Le sanzioni e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento Generale delle Entrate

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 74– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 75 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, individuato in funzione dell' organizzazione dell' ente con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 76- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione e contestuale concessione sono disciplinate dal Piano Comunale e dal Regolamento per l' esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 07.08.2008 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2013, e dalla Legge Regionale n.62 del 23.11.2018.

Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia di occupazione
3. I coefficienti riferiti alla classificazione delle strade, di cui alla lettera a), i coefficienti riferiti alla tipologia di occupazione di cui alla precedente lettera d e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 78 - Classificazione delle strade

1. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 6 ore.
5. La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione/concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
7. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 80 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 81 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 82 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti, dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso, deve essere corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il canone per le occupazioni temporanee, deve essere corrisposto al momento dell'assegnazione del posteggio.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 83 - Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

Articolo 84 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

Articolo 85 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate d' ufficio, con provvedimento notificato al soggetto passivo, con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l' occupazione abusiva di suolo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 86 - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica una sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, nella misura del tasso legale
2. Nel caso in cui il tardivo o parziale versamento avvenga entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, si applica la sanzione ridotta nella misura del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica la sanzione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale le Entrate Comunali.



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

CATEGORIA N. 1

- 1 - VIA FRATINA
- 2 - VIA ROSSI
- 3 - VIA ROMANA OVEST
- 4 - VIA DEZZA
- 5 - VIA RUGHI
- 6 - VIA GALGANI
- 7 - VIA DEL CIPRESSO
- 8 - VIA FERRACCI
- 9 - VIA MARTELLACCI
- 10 - VIA CIARPI E VIA DELLA CHIUSA
- 11 - VIA PACCONI
- 12 - VIA DEL RIETTO
- 13 - VIA DE' CIANCONI
- 14 - VIA DELLA QUERCIA
- 15 - VIA DEL CIMITERO
- 16 - VIA DELL'ASSUNTA
- 17 - VIA CIARPETTI
- 18 - VIA I° MAGGIO
- 19 - VIA CAPANNORI
- 20 - VIA ERTA DELLA CHIESA
- 21 - VIA DELLA CHIESA
- 22 - VIA DELLE SARTE
- 23 - VIA GIANNINI
- 24 - VIA POGGETTO
- 25 - VIA TORRE
- 26 - VIA G. MARCONI
- 27 - VIA PACINI
- 28 - VIA DEL MUNICIPIO
- 29 - PIAZZA F. ORSI
- 30 - PIAZZA DEL MERCATO
- 31 - PIAZZA PARCHEGGIO
- 32 - VIA MONS.MARRACCINI
- 33 - VIA A. CATALANI
- 34 - VIA DEL BOZZO
- 35 - VIA CAVANIS
- 36 - VIA ROMA



Comune di Porcari (Provincia di Lucca)

- 37 – VIA SBARRA
- 38 – VIA ZUCCOTTI
- 39 – VIA FORNACE
- 40 – VIA F. CARRARA
- 41 – VIA A. VOLTA
- 42 – VIA L. DAVINCI
- 43 – VIA NOTTOLINI
- 44 – VIA BARSANTI E MATTEUCCI
- 45 – VIA GALILEO GALILEI
- 46 – VIA STAZIONE
- 47 – VIA 2 GIUGNO
- 48 – VIA MALLEGNI
- 49 – VIA POLLINELLE
- 50 – VIA ASCIUTTI (INCROCIO VIA DIACCIO)
- 51 – VIA DIACCIO FINO ALLA FERROVIA
- 52 – VIA TOSCHINO
- 53 – VIA I° MAGGIO
- 54 – VIA LECCIO
- 55 – VIA FOSSANUOVA

CATEGORIA N. 2

- Rimanente parte del territorio comunale.